

## COMUNICATO UFFICIALE N. 1 DEL 3 SETTEMBRE 2012

### 1 - NOVITÀ REGOLAMENTARI A.S. 2012/2013

Di seguito si riportano le integrazioni e le correzioni regolamentari al testo “Sport in Regola” (Edizione 2009). Tutta la nuova normativa entra in vigore con la pubblicazione del presente Comunicato ufficiale.

#### Nota di carattere generale

La dicitura “Gran Premi nazionali” è da ritenersi abrogata.

### NORME PER L'ATTIVITÀ SPORTIVA

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p><b>Art. 9 Classificazione dell'attività sportiva</b> </p> <p>1 L'attività sportiva del Centro Sportivo Italiano si suddivide in:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Campionati nazionali e Gran Premi nazionali;</li> <li>- Attività istituzionale;</li> <li>- Attività a progetto.</li> </ul>	<p><b>Art. 9 Classificazione dell'attività sportiva</b> </p> <p>1. L'attività sportiva del Centro Sportivo Italiano si suddivide in:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Campionati nazionali <del>e Gran</del> <b>Premi nazionali</b>;</li> <li>- Attività istituzionale;</li> <li>- Attività a progetto.</li> </ul>
<p><b>Art. 23 Iscrizioni alle attività e formulazione dei calendari gare</b> </p> <p>... omissis ...</p> <p>6 La composizione dei gironi e la formulazione del calendario gare sono “atti amministrativi” del Comitato e come tali non sono soggetti a impugnazioni davanti agli Organi di giustizia sportiva.</p>	<p><b>Art. 23 Iscrizioni alle attività e formulazione dei calendari gare</b> </p> <p>... omissis ...</p> <p>6. La composizione dei gironi, la formulazione del calendario gare, <u>l'elaborazione dei criteri di ripescaggio da una categoria o serie all'altra</u>, sono “atti amministrativi” del Comitato e come tali non sono soggetti a impugnazioni davanti agli Organi di giustizia sportiva.</p>
<p><b>Art. 24 Spostamenti di gare</b> </p> <p>1 La mancata concessione dello spostamento o del rinvio d'una gara è un atto amministrativo del Comitato e come tale non è soggetto a impugnazione</p>	<p><b>Art. 24 Spostamenti di gare</b> </p> <p>1 <u>La richiesta di spostamento di una gara già fissata in calendario, anche se consensuale, è regolata dalle specifiche norme emanate da ogni Comitato per la</u></p>

<p>davanti agli Organi di giustizia sportiva.</p> <p>2 Per le fasi finali dell'attività locale, per l'attività regionale e per quella nazionale non sono ammesse richieste di spostamento delle gare fissate in calendario.</p>	<p><u>propria attività locale.</u></p> <p>2 La mancata concessione dello spostamento o del rinvio d'una gara è un atto amministrativo del Comitato e come tale non è soggetto a impugnazione davanti agli Organi di giustizia sportiva.</p> <p>3 Per le fasi finali dell'attività locale, per l'attività regionale e per quella nazionale non sono ammesse richieste di spostamento delle gare fissate in calendario.</p>
<p><b>Art. 45 Documenti di riconoscimento</b> 🚫</p> <p>1 Oltre che il loro tesseramento al CSI, i partecipanti alla gara - atleti, dirigenti, tecnici - devono comprovare all'arbitro anche la loro identità.</p> <p>2 Il riconoscimento dei partecipanti alla gara può avvenire con una delle seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- attraverso uno dei seguenti documenti con foto (anche stampata): carta di identità; passaporto; patente di guida; porto d'armi; tessera di riconoscimento militare; tessera di riconoscimento d'una pubblica amministrazione; libretto o tessera universitaria; permesso di soggiorno; foto autenticata rilasciata dalla scuola frequentata, dal Comune di residenza o da un Notaio; tessera dell'azienda della quale si è dipendenti munita di foto e riportante i dati anagrafici. In questi casi l'indicazione del tipo e numero del documento di riconoscimento devono essere riportati nell'apposita sezione degli elenchi;</li> <li>- attraverso la tessera CSI con foto; la tessera di riconoscimento sportiva rilasciata dal Comitato CSI di appartenenza; la tessera con foto e dati anagrafici rilasciata da una</li> </ul>	<p><b>Art. 45 Documenti di riconoscimento</b> 🚫</p> <p>1 <u>I partecipanti alla gara (atleti, dirigenti, tecnici), oltre ad essere tesserati al CSI, devono comprovare all'arbitro anche la loro identità.</u></p> <p>2 Il riconoscimento dei partecipanti alla gara può avvenire con una delle seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- attraverso uno dei seguenti documenti con foto (anche stampata): carta di identità; passaporto; patente di guida; porto d'armi; tessera di riconoscimento militare; tessera di riconoscimento d'una pubblica amministrazione; libretto o tessera universitaria; permesso di soggiorno; foto autenticata rilasciata dalla scuola frequentata, dal Comune di residenza o da un Notaio; tessera dell'azienda della quale si è dipendenti munita di foto e riportante i dati anagrafici. In questi casi l'indicazione del tipo e numero del documento di riconoscimento devono essere riportati nell'apposita sezione degli elenchi;</li> <li>- attraverso la tessera CSI con foto; la tessera di riconoscimento sportiva rilasciata dal Comitato CSI di appartenenza; la tessera con foto e dati anagrafici rilasciata da una Federazione Sportiva Nazionale o da una Disciplina Associata del CONI. <u>Tale modalità</u></li> </ul>

Federazione Sportiva Nazionale o da una Disciplina Associata del CONI;

- mediante conoscenza personale dell'atleta da parte dell'arbitro o di uno degli arbitri o degli ufficiali di gara ufficialmente designati. In tal caso l'arbitro o l'ufficiale di gara che riconosce l'atleta, il dirigente o il tecnico firmerà nell'elenco accanto al nome dell'interessato nello spazio riservato all'indicazione del documento di riconoscimento. Tale modalità riconoscimento è consentita solo per l'attività locale.

riconoscimento è consentita solo per l'attività locale.

- mediante conoscenza personale dell'atleta da parte dell'arbitro o di uno degli arbitri o degli ufficiali di gara ufficialmente designati. In tal caso l'arbitro o l'ufficiale di gara che riconosce l'atleta, il dirigente o il tecnico firmerà nell'elenco accanto al nome dell'interessato nello spazio riservato all'indicazione del documento di riconoscimento. Tale modalità riconoscimento è consentita solo per l'attività locale.

3. Nel caso di mancanza delle tessere CSI, l'arbitro può ammettere alla partecipazione atleti, dirigenti e tecnici in forma "subjudice" mediante l'accettazione di un'autocertificazione che attesti l'effettivo tesseramento al CSI di quanti sprovvisti della tessera associativa (in caso di atleta minorenni, la certificazione va sottoscritta dal dirigente responsabile - maggiorenne - della Società sportiva cui l'atleta stesso appartiene).
4. In nessun caso sarà possibile ammettere alla partecipazione gli atleti, i dirigenti e i tecnici di cui non si è certi dell'identità personale o di quanti siano sprovvisti, oltre che della tessera CSI, del documento di identità valido e previsto dal precedente comma 2, punto 1.
5. L'ammissione subjudice - di cui al precedente comma 3 - non potrà essere consentita nell'attività regionale, interregionale e nazionale.

**Art. 104 Gare alle quali hanno partecipato atleti non tesserati** 🚫

1 Le gare alle quali hanno preso parte atleti non tesserati al CSI per la specifica disciplina sportiva in favore della Società per la quale hanno giocato in data antecedente alla gara in questione, saranno date perse alla squadra per cui ha gareggiato l'atleta in posizione irregolare, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti nei


**Art. 104 Gare alle quali hanno partecipato atleti non tesserati** 🚫

1 Le gare alle quali hanno preso parte atleti non tesserati al CSI per la specifica disciplina sportiva in favore della Società per la quale hanno giocato in data antecedente alla gara in questione, se non ancora omologate, saranno date perse alla squadra per cui ha gareggiato l'atleta in posizione irregolare, fatti salvi

<p>confronti della stessa, dei suoi dirigenti e dell'atleta in posizione irregolare.</p> <p>2 Le gare alle quali hanno preso parte atleti tesserati al CSI per una disciplina sportiva differente da quella realmente svolta o tesserati con qualifica di dirigenti/operatori (e quindi non di atleti), saranno date perse alla squadra per cui ha gareggiato l'atleta in posizione irregolare, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti nei confronti della stessa, dei suoi dirigenti e dell'atleta in posizione irregolare.</p>	<p>gli ulteriori provvedimenti nei confronti della stessa, dei suoi dirigenti e dell'atleta in posizione irregolare.</p> <p>2 Le gare alle quali hanno preso parte atleti tesserati al CSI per una disciplina sportiva differente da quella realmente svolta o tesserati con qualifica di dirigenti/operatori (e quindi non di atleti), <u>se non ancora omologate</u>, saranno date perse alla squadra per cui ha gareggiato l'atleta in posizione irregolare, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti nei confronti della stessa, dei suoi dirigenti e dell'atleta in posizione irregolare.</p>
<p><b>Art 102 Modalità di esecuzione della squalifica</b> 🚫</p> <p>1 ... omissis ...</p> <p>2 Squalifica “a giornate” Un atleta che possa, per età, prendere parte a gare di due diverse categorie, è libero di giocare nella categoria ove non ha subito il provvedimento disciplinare che ha determinato la squalifica. Tuttavia nella stessa giornata solare in cui deve scontare la squalifica, il tesserato non può disputare altre gare nella medesima disciplina anche se in categorie diverse. L'atleta colpito dalla sanzione di squalifica non può espletare le funzioni di collaboratore di linea dell'arbitro.</p>	<p><b>Art 102 Modalità di esecuzione della squalifica</b> 🚫</p> <p>1 ... omissis ...</p> <p>2 Squalifica “a giornate” Un atleta che possa, per età, prendere parte a gare di due diverse categorie, è libero di giocare nella categoria ove non ha subito il provvedimento disciplinare che ha determinato la squalifica. Tuttavia nella stessa giornata solare in cui deve scontare la squalifica, il tesserato non può disputare altre gare nella medesima disciplina anche se in categorie diverse. <u>Solo per quanto concerne le manifestazioni o fasi che si svolgono col sistema residenziale e/o del concentramento - che in calendario prevedono l'effettuazione di due o più gare nella stessa giornata solare (stessa disciplina e categoria) - la sanzione della squalifica per una giornata di gara si riferisce ad una sola gara effettiva (la prima, in ordine temporale) e non va estesa, quindi, anche alle altre gare effettive della medesima giornata solare.</u> L'atleta colpito dalla sanzione di squalifica non può espletare le funzioni di collaboratore di linea dell'arbitro.</p>
<p><b>Art. 120 Entrata in vigore</b> 🚫</p> <p>1. Le presenti Norme per l'Attività Sportiva entrano in vigore dall'inizio dell'anno sportivo 2009/2010.</p>	<p><b>Art. 120 Entrata in vigore</b> 🚫</p> <p><del>1. Le presenti Norme per l'Attività Sportiva entrano in vigore dall'inizio dell'anno sportivo 2009/2010.</del></p>


## DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI PER LE DISCIPLINE SPORTIVE

### CALCIO A UNDICI

**Art. 18 Espulsione temporanea**   
**...omissis...**

**Attenzione!**

I Comitati territoriali possono derogare a questa norma per le competizioni non rientranti nei “Campionati nazionali”.


**Art. 18 Espulsione temporanea**   
**...omissis...**

**Attenzione!**

I Comitati territoriali possono derogare a questa norma per le competizioni non rientranti nei “Campionati nazionali” o su esplicita autorizzazione concessa dalla Direzione Tecnica Nazionale.


Ciascun Comitato territoriale può stabilire che i propri direttori di gara comminino il provvedimento dell’espulsione temporanea anche per sanzionare la bestemmia pronunciata in campo da atleti e dirigenti.

### CALCIO A CINQUE

**Art. 18 Espulsione temporanea**   
**...omissis...**

**Attenzione!**

I Comitati territoriali possono derogare a questa norma per le competizioni non rientranti nei “Campionati nazionali”.


**Art. 18 Espulsione temporanea**   
**...omissis...**

**Attenzione!**

I Comitati territoriali possono derogare a questa norma per le competizioni non rientranti nei “Campionati nazionali” o su esplicita autorizzazione concessa dalla Direzione Tecnica Nazionale.

Ciascun Comitato territoriale può stabilire che i propri direttori di gara comminino il provvedimento dell’espulsione temporanea anche per sanzionare la bestemmia pronunciata in campo da atleti e dirigenti.

### CALCIO A SETTE

**Art. 18 Espulsione temporanea**   
**...omissis...**

**Attenzione!**

I Comitati territoriali possono derogare a questa norma per le competizioni non rientranti nei “Campionati nazionali”.

**Art. 18 Espulsione temporanea**   
**...omissis...**

**Attenzione!**

I Comitati territoriali possono derogare a questa norma per le competizioni non

	<p>rientranti nei “Campionati nazionali” <u>o su esplicita autorizzazione concessa dalla Direzione Tecnica Nazionale.</u></p> <p><u>Ciascun Comitato territoriale può stabilire che i propri direttori di gara comminino il provvedimento dell’espulsione temporanea anche per sanzionare la bestemmia pronunciata in campo da atleti e dirigenti.</u></p>
<p><b>PALLACANESTRO</b></p>	
<p><b>Norme per la partecipazione all’attività del CSI degli atleti tesserati alla FIP</b> 🔒</p> <p>1. È consentita la partecipazione alle attività di pallacanestro degli atleti tesserati alla FIP purché lo siano per la stessa Società sportiva con la quale gareggiano nel CSI.</p> <p>2. Inoltre atleti tesserati FIP possono partecipare a manifestazioni CSI purché tesserati per altra Società esclusivamente affiliata al CSI, previo nulla osta della Società di provenienza da depositare presso il Comitato CSI.</p> <p>3. Fermo restando quanto sopra, non possono partecipare a tutte le fasi dei Campionati nazionali del CSI, ivi comprese quelle locali, gli atleti (giovanili e senior) che nel corso dello stesso anno sportivo abbiano preso parte a gare ufficiali federali dalla serie D in su per l’attività maschile e dalla serie B in su per l’attività femminile, fatta eccezione per gli atleti Under 21 partecipanti ad un Campionato FIP di Serie D, tesserati per la medesima società CSI □ FIP, i quali potranno prendere parte ai Campionati nazionali CSI.</p> <p>4. I Comitati CSI, per la sola attività locale, possono prevedere, nei regolamenti delle manifestazioni territoriali, ulteriori limitazioni (e/o vincoli alla partecipazione) nei confronti degli atleti federali. In ogni caso è esclusa la partecipazione di atleti federali di Categorie e Serie tecnicamente superiori e già vietate dai commi precedenti del presente articolo.</p> <p>5. Nel caso in cui un atleta sia tesserato in FIP</p>	<p><b>Norme per la partecipazione all’attività del CSI degli atleti tesserati alla FIP</b> 🔒</p> <p>1. <u>È consentita la partecipazione alle attività di pallacanestro degli atleti tesserati alla FIP, a condizione che lo siano:</u></p> <p><b><u>- per la stessa Società sportiva FIP/CSI. E pertanto:</u></b></p> <p><u>- il tesseramento degli atleti avvenga entro il <b>28 febbraio</b> della stagione sportiva di riferimento;</u></p> <p><u>- nel corso dello stesso anno sportivo non abbiano preso parte a gare ufficiali federali dalla serie D in su per l’attività maschile e dalla serie B in su per l’attività femminile (con eccezione per gli atleti che non abbiano compiuto i 16 anni d’età all’atto del tesseramento; in tal caso non sussiste alcun divieto di partecipazione).</u></p> <p><b><u>- per un’altra Società sportiva (non affiliata al CSI). E pertanto:</u></b></p> <p><u>- il tesseramento degli atleti avvenga entro il <b>31 dicembre</b> della stagione sportiva di riferimento;</u></p> <p><u>- nel corso dello stesso anno sportivo non abbiano preso parte a gare ufficiali federali dalla serie D in su;</u></p> <p><u>- gli atleti tesserati entro il 31 dicembre non prendano più parte contestualmente ad alcuna attività FIP, a partire dalla data di tesseramento al CSI.</u></p> <p>2. <u>La violazione del precedente articolo comporta le sanzioni previste agli artt. 62 e/o 70 del Regolamento di</u></p>

<p>per due Società sportive, potrà essere tesserato in CSI per una sola delle due. Le sanzioni disciplinari superiori ai sei mesi comminate dagli Organi giudicanti della FIP e del CSI hanno piena validità anche per l'altro Ente, purché tempestivamente comunicate.</p> <p>6. Per "prendere parte" si intende l'effettiva entrata in campo in una gara ufficiale di campionato e non la semplice iscrizione a referto.</p>	<p><u>Giustizia sportiva CSI.</u></p> <p>3. <u>I Comitati CSI, per la sola attività locale, possono prevedere, nei regolamenti delle manifestazioni territoriali, ulteriori limitazioni (e/o vincoli alla partecipazione) nei confronti degli atleti federali. In ogni caso è esclusa la partecipazione effettiva (e cioè l'effettiva entrata in campo in una gara ufficiale) di atleti federali di Categorie e Serie tecnicamente superiori e già vietate dagli articoli precedenti.</u></p> <p>4. <u>Le sanzioni disciplinari superiori ai sei mesi comminate dagli Organi giudicanti della FIP e del CSI hanno piena validità anche per l'altro Ente, purché tempestivamente comunicate.</u></p>
<p><b>PALLAVOLO</b></p>	
<p><b>Art.5 Abbigliamento degli atleti</b> 🚫</p> <p>1 Tutti gli atleti, sia titolari sia riserve, devono indossare un abbigliamento uniforme con una numerazione individuale.</p> <p>2 Il libero, se presente, deve indossare una maglia di colore diverso.</p>	<p><b>Art.5 Abbigliamento degli atleti</b> 🚫</p> <p>1 Tutti gli atleti, sia titolari sia riserve, devono indossare un abbigliamento uniforme con una numerazione individuale.</p> <p>2 <u>Il libero (o i liberi), se presente,</u> deve indossare una maglia di colore diverso.</p>
<p><b>Art. 6 Distinta dei partecipanti alla gara</b> 🚫</p> <p>1 La distinta dei giocatori, che deve riportare la denominazione della squadra, quella della squadra avversaria, la data, l'orario, il luogo, la categoria e l'impianto sul quale si disputa la gara, può contenere fino a un massimo di 12 giocatori.</p> <p>2 Di essi va trascritto il numero di maglia, cognome e nome, anno di nascita, numero di tessera CSI, tipo e numero del documento di riconoscimento.</p> <p>3 Di essi va trascritto il numero di maglia, cognome e nome, anno di nascita, numero di tessera CSI, tipo e numero del documento di riconoscimento.</p>	<p><b>Art. 6 Distinta dei partecipanti alla gara</b> 🚫</p> <p>1 La distinta dei giocatori, che deve riportare la denominazione della squadra, quella della squadra avversaria, la data, l'orario, il luogo, la categoria e l'impianto sul quale si disputa la gara, può contenere fino a un massimo di 12 giocatori.</p> <p>2 <u>L'elenco va compilato in tre copie, due delle quali da consegnare all'arbitro e una da trattenere agli atti della Società stessa. L'arbitro, all'atto del riconoscimento, consegnerà una copia alla squadra avversaria, e trasmetterà</u></p>

<p>4 Va pure segnalato, cerchiando il numero di maglia dell'interessato prima della consegna dell'elenco all'arbitro della gara, il giocatore che svolge il ruolo di capitano.</p> <p>5 Possono partecipare alla gara, secondo le norme previste, solo ed esclusivamente i giocatori riportati nella distinta presentata all'arbitro.</p> <p>6 Nella distinta dei partecipanti vanno indicati inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il dirigente accompagnatore;</li> <li>- Il dirigente addetto all'arbitro</li> <li>- l'allenatore</li> <li>- un vice allenatore</li> <li>- un medico</li> <li>- un fisioterapista/massaggiatore</li> </ul>	<p><u><a href="#">l'altra copia al CSI unitamente al referto ed al rapporto arbitrale.</a></u></p> <p><u><a href="#">Attenzione :L'elenco può essere compilato in due copie: l'arbitro, all'atto del riconoscimento, consegnerà una copia alla squadra avversaria, e trasmetterà l'altra copia al CSI unitamente al referto ed al rapporto arbitrale.</a></u></p> <p>3 <u><a href="#">Degli atleti</a></u> va trascritto il numero di maglia, cognome e nome, anno di nascita, numero di tessera CSI, tipo e numero del documento di riconoscimento.</p> <p>4 Va pure segnalato, cerchiando il numero di maglia dell'interessato prima della consegna dell'elenco all'arbitro della gara, il giocatore che svolge il ruolo di capitano.</p> <p>5 Possono partecipare alla gara, secondo le norme previste, solo ed esclusivamente i giocatori riportati nella distinta presentata all'arbitro.</p> <p>6 Nella distinta dei partecipanti vanno indicati inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il dirigente accompagnatore;</li> <li>- Il dirigente addetto all'arbitro</li> <li>- l'allenatore</li> <li>- un vice allenatore</li> <li>- un medico</li> <li>- un fisioterapista/massaggiatore</li> </ul>
<p><b>Art. 7 Libero e servizio</b> 🔒</p> <p>1 Le squadre che utilizzano il libero devono indicarlo nell'elenco apponendo una L in stampatello a fianco del numero di maglia del giocatore interessato o scriverlo nell'apposito spazio predisposto nella distinta giocatori, <b>non è ammesso il 2° libero.</b></p> <p>... omissis ...</p>	<p><b>Art. 7 Libero e servizio</b> 🔒</p> <p>2 Le squadre che utilizzano il libero devono indicarlo nell'elenco apponendo una L in stampatello a fianco del numero di maglia del giocatore interessato o scriverlo nell'apposito spazio predisposto nella distinta giocatori, <u><a href="#">è ammesso il 2° libero.</a></u></p> <p>... omissis ...</p>
<p><b>Art. 16 Sostituzione dei giocatori</b> 🔒</p> <p>Le sostituzioni dovranno avvenire come previsto nel Regolamento Tecnico di gioco. I giocatori espulsi o squalificati dovranno</p>	<p><b>Art. 16 Sostituzione dei giocatori</b> 🔒</p> <p>Le sostituzioni dovranno avvenire come previsto nel Regolamento Tecnico di gioco. I giocatori espulsi o squalificati dovranno</p>



<p>essere sostituiti solo nei modi regolamentari e mai "eccezionali" così come in esso è prescritto.</p>	<p>essere sostituiti solo nei modi regolamentari e mai "eccezionali" così come in esso è prescritto.  <u>La sostituzione veloce è obbligatoria per le fasi regionali e nazionali dei Campionati Nazionali</u></p>
<p><b>Art. 22 Modalità per la compilazione della classifica avulsa</b> 🚫</p> <p>1 Per definire l'esatta posizione in graduatoria mediante classifica avulsa, saranno considerate soltanto le gare giocate tra di loro dalle squadre in parità di classifica.</p> <p>2 Quindi si terrà conto, nell'ordine, dei seguenti fattori:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) maggior numero di vittorie nella classifica avulsa;</li> <li>b) quoziente set nella classifica avulsa (set vinti / set persi);</li> <li>c) quoziente punti gioco nella classifica avulsa (punti fatti/punti subiti);</li> <li>d) maggior numero di vittorie nell'intera manifestazione;</li> <li>e) quoziente set nell'intera manifestazione (set vinti/set persi);</li> <li>f) quoziente punti gioco nell'intera manifestazione (punti fatti / punti subiti).</li> <li>g) minor numero di punti disciplina (Tabella A – Classifica “ Fair Play”);</li> <li>h) sorteggio.</li> </ul>	<p><b>Art. 22 Modalità per la compilazione della classifica avulsa</b> 🚫</p> <p>1 Per definire l'esatta posizione in graduatoria mediante classifica avulsa, saranno considerate soltanto le gare giocate tra di loro dalle squadre in parità di classifica.</p> <p>2 Quindi si terrà conto, nell'ordine, dei seguenti fattori:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) <u>miglior posizione nella classifica avulsa ( più punti in classifica)</u></li> <li>b) maggior numero di vittorie nella classifica avulsa;</li> <li>c) quoziente set nella classifica avulsa (set vinti / set persi);</li> <li>d) quoziente punti gioco nella classifica avulsa (punti fatti/punti subiti);</li> <li>e) maggior numero di vittorie nell'intera manifestazione;</li> <li>f) quoziente set nell'intera manifestazione (set vinti/set persi);</li> <li>g) quoziente punti gioco nell'intera manifestazione (punti fatti / punti subiti).</li> <li>h) minor numero di punti disciplina (Tabella A – Classifica “ Fair Play”);</li> <li>i) sorteggio.</li> </ul>
<p><b>Norme per la partecipazione all'attività del CSI degli atleti tesserati alla FIPAV</b> 🚫</p>	<p><b>Norme per la partecipazione all'attività del CSI degli atleti tesserati alla FIPAV</b> 🚫</p>
<p>1. In attesa di rinnovare la Convenzione con la FIPAV si indicano di seguito le modalità relative agli atleti col doppio tesseramento. Si precisa che in caso di doppio tesseramento, il CSI riconosce come valido quello sottoscritto in data anteriore secondo i criteri e le modalità di seguito riportati:</p>	<p>1. <u>È consentita la partecipazione alle attività di pallavolo degli atleti tesserati alla FIPAV a condizione che lo siano:</u></p> <p><u>- per la stessa Società sportiva FIPAV/CSI.</u>  <u>E pertanto:</u></p>

a) se risulta valido il tesseramento a favore della Società del CSI, la gara verrà omologata col risultato conseguito sul campo e nei confronti dell'atleta e della sua Società potranno essere assunti gli opportuni provvedimenti disciplinari;

b) se risulta valido il tesseramento a favore della Società federale, la gara verrà data persa alla Società — per la quale ha gareggiato l'atleta in posizione di doppio tesseramento e la relativa deliberazione — va trasmessa alla competente FSN/DA, per i provvedimenti a carico dell'atleta stesso;

c) se risulta non valido nessuno dei due tesseramenti la gara verrà data persa alla Società per la quale — ha gareggiato l'atleta in posizione irregolare.

2. È consentita la partecipazione alle attività di pallavolo degli atleti tesserati anche alla FIPAV purché lo siano per la stessa Società sportiva con la quale gareggiano nel CSI.

3. Possono tesserarsi e gareggiare per una Società del CSI gli atleti che, pur tesserati con un'altra Società affiliata alla FIPAV, non abbiano preso parte a nessuna gara ufficiale federale nel corso dello stesso anno sportivo (1 settembre /31 agosto). Tale tesseramento dovrà avvenire entro il 31 gennaio. Il predetto termine temporale resta lo stesso anche se trattasi di Società sportive in possesso di doppia affiliazione.

4. Le Società sportive possono anche schierare atleti tesserati con le stesse alla FIPAV con la clausola del "prestito giovanile". Costoro, tuttavia, possono partecipare solo ed esclusivamente al torneo giovanile CSI corrispondente a quello FIPAV per il quale si usufruisce del prestito (es. chi ha ottenuto il prestito per l'Under 18 femminile può giocare nel CSI solo nel torneo Juniores femminile). L'eventuale partecipazione di questi atleti ad altri tornei giovanili dei Campionati nazionali o

- il tesseramento degli atleti avvenga entro il **28 febbraio** della stagione sportiva di riferimento;

- nel corso dello stesso anno sportivo non abbiano preso parte a gare ufficiali federali dalla **Serie D in su** (con eccezione per gli atleti che non abbiano compiuto i 16 anni d'età all'atto del tesseramento; in tal caso non sussiste alcun divieto di partecipazione)

- per un'altra Società sportiva (non affiliata al CSI). E pertanto:

- il tesseramento degli atleti avvenga entro il **31 dicembre** della stagione sportiva di riferimento;

- nel corso dello stesso anno sportivo non abbiano preso parte a gare ufficiali federali dalla **serie D in su**; - gli atleti tesserati entro il 31 dicembre non prendano più parte contestualmente ad alcuna attività FIPAV, a partire dalla data di tesseramento al CSI.

2. La violazione del precedente articolo comporta le sanzioni previste agli artt. 62 e/o 70 del Regolamento di Giustizia sportiva CSI.

3. I Comitati CSI, per la sola attività locale, possono prevedere, nei regolamenti delle manifestazioni territoriali, ulteriori limitazioni (e/o vincoli alla partecipazione) nei confronti degli atleti federali. In ogni caso è esclusa la partecipazione effettiva (e cioè l'effettiva entrata in campo in una gara ufficiale) di atleti federali di Categorie e Serie tecnicamente superiori e già vietate dagli articoli precedenti.

4. Le sanzioni disciplinari superiori ai sei mesi comminate dagli Organi giudicanti della FIPAV e del CSI hanno piena validità anche per l'altro Ente, purché tempestivamente comunicate.

ai tornei Open comporta la posizione di doppio tesseramento.

5. Analogamente le Società sportive che praticano attività solo nel CSI possono utilizzare, con la clausola del prestito giovanile, atleti tesserati alla FIPAV con un'altra Società che disputa, però, un campionato di serie. Il prestito può essere concesso per un solo torneo giovanile (Allievi/e, Juniores F, Top Junior M/F) e l'atleta può essere utilizzato/a solo per il torneo per il quale il prestito stesso è stato ottenuto, con assoluta esclusione degli altri tornei giovanili (anche se l'atleta vi rientra coi limiti di età) del torneo Open e di quello Misto.

### **Disposizioni relative esclusivamente alla Pallavolo mista**

È possibile tesserare per una Società sportiva CSI atleti e atlete che abbiano preso o che continuino a prendere parte a campionati federali con una diversa Società FIPAV, a condizione che quest'ultima, precedentemente al tesseramento CSI, conceda il "nulla osta" scritto in tal senso.

Inoltre gli atleti e le atlete tesserati con Società sportive che partecipano ai campionati CSI di pallavolo nelle varie categorie, possono tesserarsi e giocare nel campionato per la categoria Mista con un'altra Società, a condizione che la Società di primo tesseramento CSI non partecipi al campionato per la categoria Mista e conceda, precedentemente all'ulteriore tesseramento, il "nulla osta" scritto in tal senso.

Tutti questi tesseramenti dovranno avvenire entro il 31 gennaio e il "nulla osta" dovrà essere allegato al modello 2T o 2R, pena la nullità del tesseramento stesso.

## **REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA SPORTIVA**

<b>Art. 25 Incompatibilità dei componenti degli Organi giudicanti</b>	<b>Art. 25 Incompatibilità dei componenti degli Organi giudicanti</b>
<p>1 La carica di membro di un Organo di giustizia sportiva ad ogni livello territoriale, regionale e nazionale è incompatibile con qualsiasi incarico nell'ambito delle strutture territoriali, regionali e nazionali del CSI.</p> <p>2 Per incarico si intende: componente di presidenze, direzioni, consigli, collegi dei revisori dei conti, collegio dei probiviri, commissioni tecniche. Possono invece fare parte degli organi di giustizia sportiva i dirigenti delle società sportive, compresi i presidenti, che non ricoprono incarichi di Comitati.</p> <p>3 Non sussiste nessuna incompatibilità tra l'essere componente della Commissione Arbitri (del Comitato, regionale, nazionale) e rappresentante degli arbitri nominato in un qualsiasi</p>	<p><del>1 La carica di membro di un Organo di giustizia sportiva ad ogni livello territoriale, regionale e nazionale è incompatibile con qualsiasi incarico nell'ambito delle strutture territoriali, regionali e nazionali del CSI.</del></p> <p><del>2 Per incarico si intende: componente di presidenze, direzioni, consigli, collegi dei revisori dei conti, collegio dei probiviri, commissioni tecniche.</del> Non possono fare parte degli organi di giustizia sportiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i membri di Presidenza (territoriali, regionali e nazionali);</li> <li>- i coordinatori d'area (regionali e nazionali nonché i responsabili dei servizi delle strutture del Comitato territoriale o i dirigenti responsabili dei "Comitati zonali"),</li> </ul>

Organo giudicante ai vari livelli. I componenti degli Organi di giustizia sportiva, inoltre, non possono ricoprire lo stesso incarico per più di due mandati consecutivi.

- i membri dei Collegi dei probiviri e dei revisori dei conti (territoriali, regionali e nazionali).

~~i dirigenti delle società sportive, compresi i presidenti, che non ricoprono incarichi di Comitati.~~



~~3 Non sussiste nessuna incompatibilità tra l'essere componente della Commissione Arbitri (del Comitato, regionale, nazionale) e rappresentante degli arbitri nominato in un qualsiasi Organo giudicante ai vari livelli. I componenti degli Organi di giustizia sportiva, inoltre, non possono ricoprire lo stesso incarico per più di due mandati consecutivi.~~

#### **Art. 35 Ambito di applicabilità delle sanzioni**

- 1 La squalifica sino a 12 giornate ha validità solo per la disciplina e la categoria per la quale è stata inflitta; per quanto riguarda le squalifiche derivanti da somma di ammonizioni e/o di sanzioni similari di cui all'art. 32, le stesse vanno scontate nella categoria per la quale si è ricevuta l'ammonizione o la sanzione che ha fatto scattare la squalifica stessa.
- 2 Le squalifiche, pertanto, vanno scontate nella disciplina e nella categoria per la quale sono state inflitte; tuttavia nella giornata solare in cui deve scontare una squalifica, il tesserato non può disputare altre gare nella medesima disciplina sportiva anche se in categorie diverse.

#### **Art. 35 Ambito di applicabilità delle sanzioni**

- 1 La squalifica sino a 12 giornate ha validità solo per la disciplina e la categoria per la quale è stata inflitta; per quanto riguarda le squalifiche derivanti da somma di ammonizioni e/o di sanzioni similari di cui all'art. 32, le stesse vanno scontate nella categoria per la quale si è ricevuta l'ammonizione o la sanzione che ha fatto scattare la squalifica stessa.
- 2 Le squalifiche, pertanto, vanno scontate nella disciplina e nella categoria per la quale sono state inflitte; tuttavia nella giornata solare in cui deve scontare una squalifica, il tesserato non può disputare altre gare nella medesima disciplina sportiva anche se in categorie diverse.
- 3 Per le manifestazioni o fasi che si svolgono col sistema residenziale e/o del concentramento che in calendario prevedono l'effettuazione di due o più gare nella stessa giornata solare (stessa disciplina e categoria), la sanzione della squalifica per una giornata di gara si riferisce ad una sola gara effettiva (la prima, in ordine temporale) e non va estesa, quindi, anche alle altre gare effettive della medesima giornata solare.

<p><b>Art. 54 Tasse reclamo</b></p> <p>1 Le tasse allegate ai reclami accolti, anche parzialmente, sono restituite; vengono introitate in ogni altra ipotesi, ivi compresa quella del ritiro del reclamo proposto.</p>	<p><b>Art. 54 Tasse reclamo</b></p> <p>1 Le tasse <u>allegate ai reclami accolti anche parzialmente</u>, sono restituite; vengono introitate in ogni altra ipotesi, ivi compresa quella del ritiro del reclamo proposto.</p>
<p><b>Art. 104 Termini per le fasi finali a livello locale, regionale e nazionale</b></p> <p>1 In occasione delle fasi finali a livello locale/regionale/interregionale/nazionale le strutture associative preposte possono fissare termini abbreviati scegliendo una delle modalità di cui agli artt. 102 e 103.</p> <p>2 Tale modifica deve essere preventivamente comunicata alla Sezione Studi e Documentazioni, la quale può, entro il termine perentorio di 5 giorni, approvarla o modificarla.</p> <p>3 Trascorso tale termine la proposta di abbreviazione dei termini si intende approvata così come formulata dal Comitato proponente.</p> <p>4 Le abbreviazioni dei termini vanno portate a conoscenza di tutti gli interessati mediante la loro pubblicazione sui Comunicati Ufficiali del Comitato.</p>	<p><b>Art. 104 Termini per le fasi finali a livello locale, <u>regionale e nazionale</u></b></p> <p>1 <u>In occasione delle fasi finali a livello locale/regionale/interregionale/nazionale le strutture associative preposte possono fissare termini abbreviati scegliendo una delle modalità di cui agli artt. 102 e 103. Tale modifica deve essere preventivamente comunicata alla Sezione Studi e Documentazioni, la quale può, entro il termine perentorio di 5 giorni, approvarla o modificarla. Trascorso tale termine la proposta di abbreviazione dei termini si intende approvata così come formulata dal Comitato proponente.</u></p> <p>2 Le abbreviazioni dei termini vanno portate a conoscenza di tutti gli interessati mediante la loro pubblicazione sui Comunicati Ufficiali del Comitato.</p>
<p><b>Regolamento generale dei Campionati nazionali e Gran Premi nazionali</b></p>	
<p><b>Art. 1 I Campionati e i Gran premi nazionali del CSI</b> </p> <p>1 Il Centro Sportivo Italiano organizza a tutti i livelli associativi i Campionati nazionali (per gli sport di squadra) e i Gran Premi nazionali (per gli sport individuali) così come precisato nel presente Regolamento.</p> <p>2 Tutti i Comitati territoriali del CSI sono tenuti a promuovere e organizzare le fasi locali delle manifestazioni nazionali per le discipline e le categorie per le quali ne ricorrano le condizioni e, per le manifestazioni per le quali non è possibile organizzare la fase locale, di</p>	<p><b>Art. 1 I Campionati <u>e i Gran premi</u> nazionali del CSI</b> </p> <p>1 Il Centro Sportivo Italiano organizza a tutti i livelli associativi i Campionati nazionali (<del>per gli sport di squadra</del>) <u>e i Gran Premi nazionali (per gli sport individuali)</u> così come precisato nel presente Regolamento.</p> <p>2 Tutti i Comitati territoriali del CSI sono tenuti a promuovere e organizzare le fasi locali delle manifestazioni nazionali per le discipline e le categorie per le quali ne ricorrano le condizioni e, per le manifestazioni per le quali non è possibile organizzare la fase locale, di</p>

favorire comunque la partecipazione delle proprie Società ai Campionati nazionali e ai Gran Premi nazionali.

favorire comunque la partecipazione delle proprie Società ai Campionati nazionali ~~e ai Gran Premi nazionali.~~

**Art. 5 Fase locale degli sport di squadra**

**Art. 5 Fase locale degli sport di squadra**

- 1 La fase locale è organizzata dai Comitati territoriali del CSI e, di norma, deve avere almeno 6 squadre partecipanti e un numero massimo di 14 per ciascun girone, fatte salve eventuali deroghe in considerazione delle situazioni locali che devono essere concesse dalla Direzione Tecnica Nazionale. La formula di svolgimento verrà scelta per ciascun torneo dal Comitato organizzatore; è comunque obbligatoria una prima fase con gironi all'italiana con gare di andata e ritorno.
- 2 ... omissis...
- 3 Entro il 31 gennaio di ciascun anno sportivo devono essere attivate le Fasi territoriali dei Campionati nazionali.
- 4 ... omissis...

- 1 La fase locale è organizzata dai Comitati territoriali del CSI e, di norma, deve avere almeno 6 squadre partecipanti e un numero massimo di 14 per ciascun girone, fatte salve eventuali deroghe in considerazione delle situazioni locali che devono essere concesse dalla Direzione Tecnica Nazionale. per almeno un numero di gare non inferiore a 30 gare. La formula di svolgimento verrà scelta per ciascun torneo dal Comitato organizzatore; è comunque obbligatoria una prima fase con gironi all'italiana con gare di andata e ritorno.
- 2 ... omissis...
- 3 Entro il 15 febbraio di ciascun anno sportivo devono essere attivate le Fasi territoriali dei Campionati nazionali.
- 4 ... omissis...

**Art. 9 Fase regionale**

**Art. 9 Fase regionale**

- 1 ...omissis...
  - 2 Alla fase regionale vengono ammesse per ciascuno dei tornei svolti nella regione la squadra vincitrice del torneo e quella prima classificata nel Fair Play. In caso di rinuncia di una di queste squadre possono essere ammesse quelle che le seguono immediatamente in classifica, fermo restando che tale sostituzione non potrà essere effettuata oltre il secondo posto.
- ...omissis...

- 1 ...omissis...
  - 2 Alla fase regionale vengono ammesse per ciascuno dei tornei svolti nella regione la squadra vincitrice del torneo e quella prima classificata nel Fair Play. In caso di rinuncia di una di queste squadre possono essere ammesse quelle che le seguono immediatamente in classifica, fermo restando che tale sostituzione non potrà essere effettuata oltre il quarto posto.
- ...omissis...

**Art. 14 Tesseramento Sport di squadra**

**Art. 14 Tesseramento Sport di squadra**

- 1 Fatte salvo quanto previsto dalle "Norme per la partecipazione all'attività del CSI degli atleti tesserati con altra Federazione Sportiva Nazionale", tutti gli atleti devono essere tesserati al CSI entro le seguenti date:
  - 28 febbraio per gli sport di squadra
  - 30 aprile per gli sport individuali.

- 1 Fatte salvo quanto previsto dalle "Norme per la partecipazione all'attività del CSI degli atleti tesserati con altra Federazione Sportiva Nazionale", tutti gli atleti devono essere tesserati al CSI entro le seguenti date:
  - 28 febbraio per gli sport di squadra.
  - ~~30 aprile per gli sport individuali.~~

2 Inoltre le Società sportive possono integrare ulteriori atleti nel proprio organico tesserando gli stessi entro l'inizio della fase regionale e comunque non oltre il 20 maggio, nella misura di seguito indicata:

- Calcio a 11: numero massimo di 3 atleti;
- Calcio a 7: numero massimo di 2 atleti;
- Calcio a 5: numero massimo di 2 atleti;
- Pallavolo: numero massimo di 2 atleti;
- Pallacanestro: numero massimo di 2 atleti.

3 Gli atleti integrati entro le date stabilite dal precedente comma, possono essere utilizzati anche nella fase locale dei Campionati nazionali.

### **Sport individuali**

Fatte salvo quanto previsto dalle “Norme per la partecipazione all’attività del CSI degli atleti tesserati con altra Federazione Sportiva Nazionale”, tutti gli atleti, per partecipare ai Gran Premi nazionali, devono essere tesserati entro il 30 aprile di ciascun anno sportivo ad eccezione:

- per lo sci entro il 1 marzo;
- per la corsa campestre entro il 1 marzo;
- per il tennistavolo entro il 1 aprile;
- per l’atletica leggera entro il 1 agosto

2 Inoltre le Società sportive possono integrare ulteriori atleti nel proprio organico tesserando gli stessi entro l'inizio della fase regionale e comunque non oltre il 20 maggio, nella misura di seguito indicata:

- Calcio a 11: numero massimo di 3 atleti;
- Calcio a 7: numero massimo di 2 atleti;
- Calcio a 5: numero massimo di 2 atleti;
- Pallavolo: numero massimo di 2 atleti;
- Pallacanestro: numero massimo di 2 atleti.

[Dette integrazioni riguardano soltanto gli atleti non già tesserati alle Federazioni Sportive Nazionali.](#)

3 Gli atleti integrati entro le date stabilite dal precedente comma, possono essere utilizzati anche nella fase locale dei Campionati nazionali.

### **Sport individuali**

Fatte salvo quanto previsto dalle “Norme per la partecipazione all’attività del CSI degli atleti tesserati con altra Federazione Sportiva Nazionale”, tutti gli atleti, per partecipare ai [Campionati nazionali](#), devono essere tesserati [entro il periodo comunicato annualmente dalla Direzione Tecnica Nazionale](#). ~~il 30 aprile di ciascun anno sportivo ad eccezione:~~

- ~~- per lo sci entro il 1 marzo;~~
- ~~- per la corsa campestre entro il 1 marzo;~~
- ~~- per il tennistavolo entro il 1 aprile;~~
- ~~- per l’atletica leggera entro il 1 agosto.~~

## **2 - CATEGORIE D'ETA'**

A rettifica di quanto pubblicato sul C.U. n. 18 del 25 maggio 2012, si comunica quanto segue.

### **CALCIO A 11, A 7 E A 5**

La dicitura “Categoria Amatori Over 35” è corretta in “Categoria Amatori” e comprende i nati negli anni 1978 e precedenti.

**NUOTO**

		(a) Cat. Femminile	Anno			Cat.
		Maschile	Anno			
Esordienti C	2005/2006			Esordienti C	2004/2005	
Esordienti B	2003/2004			Esordienti B	2002/2003	
Esordienti A	2001/2002			Esordienti A	2000/2001	
Ragazze	1999/2000			Ragazzi	1997/1998/1999	
Juniores	1997/1998			Juniores	1995/1996	
Cadette	1995/1996			Cadetti	1993/1994	
Seniores	1994 e precedenti			Seniores	1992 e precedenti	
<b>Cat. MASTER</b>	<b>Anno</b>			<b>Staffette Master</b>		
M 25 m/f	dal 1988 – 1984			A	100 – 119	
M 30 m/f	dal 1983 – 1979			B	120 – 159	
M 35 m/f	dal 1978 – 1974			C	160 – 199	
M 40 m/f	dal 1973 – 1969			D	200 – 239	
M 45 m/f	dal 1968 – 1964			E	240 – 279	
M 50 m/f	dal 1963 – 1959			F	280 – 319	
M 55 m/f	dal 1958 – 1954			G	320 – 359	
M 60 m/f	dal 1953 – 1949					
M 65 m/f	dal 1948 – 1944					
M 70 m/f	dal 1943 – 1939					
M 75 m/f	dal 1938 – 1934					
M 80 m/f	dal 1933 – 1929					
M 85 m/f	dal 1928 – 1924					
M 90 m/f	dal 1921 e precedenti					

I numeri riportati rappresentano la somma minima e massima delle età dei componenti ammessi alle singole staffette

Il Comunicato Ufficiale regionale e/o nazionale si intende conosciuto dalle Società interessate dal momento della sua pubblicazione all'albo del rispettivo Comitato territoriale (cfr. Norme per l'attività sportiva del CSI, artt. 26 e segg.).

Publicato in Roma (ore 19.00).

La Direzione Tecnica Nazionale